Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 16 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1938-XVII, n. 1853.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1186, relativo all'assegnazione temporanea di ufficiali in congedo ai Tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1186, relativo all'assegnazione temporanea di ufficiali in congedo ai Tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 1, le parole: fino a tutto il 31 dicembre 1938-XVII; sono sostituite dalle altre: fino a tutto il 30 giugno 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1854.

Corresponsione di contributi a favore di ditte esercenti autoservizi pubblici che impiegano nafta di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di corrispondere un apposito contributo per gli autobus dei pubblici servizi automobilistici che impiegano oli di Ragusa, prodotti dall'A.B.C.D., nei motori ad iniezione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli esercenti di servizi pubblici automobilistici concessi in via definitiva o provvisoria che impiegano, per gli autobus con motore ad iniezione, nafta (olio da gas) proveniente dalla raffinazione degli oli grezzi di Ragusa prodotti dall'A.B.C.D. è concesso un contributo di lire 100 al quintale di nafta A.B.C.D. impiegata dal 1° luglio 1938-XVI in poi, secondo le occorrenze dei programmi di esercizio e dell'effettivo consumo della detta nafta nell'esercizio.

Art. 2.

Quando a giudizio del Ministero delle finanze e di quello delle comunicazioni la nafta di Ragusa possa essere venduta agli esercenti a meno di L. 320 al quintale, franco domicilio del cliente, o risultino intervenute diminuzioni negli elementi costituenti il costo di produzione, il contributo di cui all'articolo precedente sarà proporzionalmente ridotto, o annullato se del caso.

Art. 3.

Il contributo è corrisposto trimestralmente agli esercenti in relazione al controllo dei quantitativi di nafta e delle destinazioni agli esercenti fatto dall'Ufficio tecnico erariale presso l'A.B.C.D. ed all'accertamento dei Circoli ferroviari d'ispezione circa i quantitativi effettivamente impiegati.

Ove l'A.B.C.D. fatturi alle ditte esercenti la nafta ad esse destinata al netto del detto contributo questo può essere corrisposto direttamente all'A.B.C.D. previ i controlli di cui sopra.

L'Ufficio tecnico erariale competente è autorizzato a disporre che presso l'A.B.C.D. siano tenuti quei registri e documenti che l'Ufficio stesso riconosca necessari ai fini del controllo della nafta distribuita, agli effetti del presente decreto.

Art. 4.

Eventuali infrazioni sia da parte dell'A.B.C.D. sia da parte degli esercenti sulla destinazione degli oli di Ragusa sono puniti con l'ammenda da L. 5000 a L. 20.000.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento, sul bilancio del Ministero delle comunicazioni, dei fondi occorrenti per la corresponsione dei contributi di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1855.

Trasformazione dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze in Facoltà di scienze politiche della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto 24 maggio 1888, n. 2964, con cui fu istituito un Reale istituto libero di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze, addì 5 luglio 1938-XVI per l'istituzione ed il mantenimento della Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » presso quella Regia università, intendendosi la convenzione stessa integrata nel senso che alle deliberazioni, indicate alle lettere b) e c) delle premesse e relative agli impegni dell'Amministrazione provinciale e del comune di Firenze, sono da aggiungere le seguenti:

Per l'Amministrazione provinciale: deliberazioni in data 2 settembre 1937-XV, approvata il 1° aprile 1938-XVI, in data 29 dicembre 1937-XVI, approvata il 1° aprile 1938-XVI, e in data 21 giugno 1938-XVI, resa esecutiva il 4 luglio 1938-XVI, n. 24990, relativa quest'ultima alla clausola di tacita rinnovazione;

Per il Comune: deliberazioni in data 30 settembre 1937-XV, approvata il 22 giugno 1938-XVI, in data 31 marzo 1938-XVI approvata il 22 giugno 1938-XVI, e in data 27 giugno 1938-XVI, resa esecutiva il 7 luglio 1938-XVI, n. 25360, relativa quest'ultima alla clausola di tacita rinnovazione.

Art. 2.

Presso la Regia università di Firenze è istituita la Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».

Al ruolo dei professori della Regia università di Firenze sono aggiunti n. 5 posti che vengono assegnati alla Facoltà anzidetta.

Il contributo dello Stato per il mantenimento della Regia università è diminuito della somma annua di L. 172.500 corrispondente alla spesa media per i cinque posti di professore di ruolo di cui al precedente comma. Tuttavia per ciascuno di tali posti, che non risulti coperto, lo Stato corrisponderà all'Università in aggiunta al contributo come sopra diminuito, una somma in ragione di annue L. 34.450.

Art. 3.

Il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze è soppresso.

I professori di ruolo dell'Istituto sono assegnati al ruolo dei professori della Facoltà di scienze politiche della Regia università di Firenze ed il personale di segreteria e subalterno passa a carico dell'Università col trattamento previsto nel regolamento interno per le corrispondenti categorie di personale, conservando *ad personam*, salvo riassorbimento con i successivi aumenti di assegni, l'eventuale eccedenza dell'attuale trattamento economico complessivo per stipendi, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia rispetto a quello complessivamente dovuto per gli stessi titoli a seguito dell'inquadramento nei ruoli universitari.

Ai fini dell'ammissione al concorso per direttore amministrativo, ai sensi e agli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, sarà computato nel decennio di permanenza nel gruppo amministrativo il periodo di servizio reso quale segretario di ruolo dell'Istituto, semprechè trattisi di persona la quale sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal predetto art. 140 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento di esecuzione del testo unico medesimo per la parte riguardante i concorsi a posti di direttore amministrativo.

Con provvedimento da adottarsi a' sensi dell'art. 44 del sopracitato testo unico i ruoli organici del personale di segreteria e subalterno della Regia università di Firenze verranno aumentati dei posti occorrenti per la predetta Facoltà, rimanendo in soprannumero il personale assegnato ai sensi del secondo comma del presente articolo, il quale risultasse eventualmente in eccedenza rispetto ai posti medesimi, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Art. 4.

La gestione economica e contabile della Facoltà costituisce nel bilancio dell'Università una sezione distinta sulla quale peraltro fa carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del presente decreto, al contributo corrisposto dallo Stato all'Università.

Il patrimonio del soppresso Istituto e quello derivante dalla donazione Alfieri, le rendite e tutti i diritti e gli oneri a questo comunque pertinenti, i contributi di enti e di privati e il provento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, delle tasse di studenti fuori corso e della sopratassa di ripetizione d'esami sono assegnati alla Regia università, restando destinati al funzionamento della Facoltà, alla quale restano altresì assegnati i locali ove ha sede l'Istituto.

Può inoltre il Consiglio di amministrazione, ove le esigenze del funzionamento della Facoltà lo richiedano, disporre in favore di essa le necessarie integrazioni a carico del bilancio generale dell'Università.

Art. 5.

Per la trattazione degli affari concernenti la Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » il Consiglio di amministrazione della Regia università viene integrato con due componenti nominati dal Ministro per l'educazione nazionale su designazione degli eredi della famiglia Alfieri di Sostegno.

Art. 6.

In relazione alla disposizione del secondo comma dell'articolo 2 del presente decreto, le indicazioni aggiunte con l'art. 6 lettera b) del R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1749, alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sono così integrate:

« *l*) Facoltà di scienze politiche, posti di ruolo: 5 ».

In relazione, inoltre, alla disposizione del terzo comma dello stesso art. 2 vengono apportate le necessarie variazioni all'ammontare del contributo dovuto dallo Stato alla Regia università di Firenze giusta la integrazione apportata alla tabella *A* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in base alla lettera *a*) dell'art. 6 del citato R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1749.

Art. 7.

Gli studenti del soppresso Istituto superiore libero di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze passano di diritto a tutti gli effetti alla nuova Facoltà di scienze politiche.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 69. — MANCINI

Convenzione per il mantenimento della Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » presso la Regia università di Firenze.

L'anno millenovecentotrentotto XVI dell'E. F. e questo dì 5 (cinque) del mese di luglio alla presenza dei signori:

Dott. Carlo Baccarini e dott. Mario Alburno, testimoni noti ed idonei a termini di legge, avanti di me cav. uff. avvocato Italo De Angelis, consigliere di Prefettura, delegato alla stipulazione dei contratti: si sono personalmente costituiti i signori:

S. E. marchese gr. uff. dott. Ruggero Palmeri di Villalba prefetto della provincia di Firenze, nella sua qualità di rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

Comm. on. Vincenzo Lay, quale vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni;

Comm. dott. Diego Sanesi, preside della Provincia, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze;

Conte dott. Paolo Venerosi Pesciolini, podestà del comune di Firenze;

N. H. Giovanni Visconti Venosta, marchese di Breglio in proprio e quale legale rapresentante:

a) del N. H. Enrico Visconti-Venosta marchese di Breglio come da procura speciale ai rogiti Oreste S. Mazza, notaio pubblico debitamente autorizzato dallo Stato di New York (U.S.A.) e registrato presso il Regio consolato generale d'Italia in New York che qui si allega sotto il n. 1;

b) del marchese Carlo Camillo Visconti Venosta ai rogiti dott. Severino Urbani Regio notaio residente in Roma che qui si allega sotto al n. 2;

eredi tutti della nobile famiglia Alfieri di Sostegno, in virtù degli atti costitutivi del Reale istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di cui alla donazione 16 aprile 1888, ai rogiti Nencioni, approvata con Regio decreto numero MMDCCCCLXIV serie 3ª, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 19 giugno 1888, n. 144 e all'atto di donazione 15 giugno 1898, ai rogiti Bacchetti notaro in Roma, rep. n. 6449;

On. prof. cav. di gr. cr. Arrigo Serpieri, rettore magnifico della Regia università di Firenze;

Prof. comm. Giorgio Abetti, Regio commissario straordinario del Reale istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze;

Premesso

che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale, allo scopo di completare l'organico riordinamento degli Istituti superiori esistenti in Firenze, in virtù dei poteri concessi al Governo del Re dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100, intende disporre per l'istituzione presso la Regia università di Firenze di una Facoltà di scienze politiche che dovrà sostituire il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri »;

Premesso che, a tal fine, si rende necessario che gli Enti locali assicurino i mezzi finanziari indispensabili per il funzionamento della nuova Facoltà in relazione agli impegni già assunti nel passato a favore del predetto Reale istituto superiore e tuttora in vigore per effetto della convenzione 2 luglio 1926 (n. 1134, ai rogiti Amedeo Persico, registrata a Firenze (atti civili) il 7 luglio 1926, al n. 260, vol. 356 mod.) e delle deliberazioni:

a) del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze n. 39 del 24 febbraio 1932-X, approvata dal Ministero delle corporazioni il 20 aprile 1932-X;

b) dell'Amministrazione provinciale in data 6 dicembre 1928-VII, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 dicembre 1928 al n. 2901;

c) del comune di Firenze in data 25 agosto 1928-VII, approvata il 19 novembre 1928, n. 29986-2092.

Premesso ancora che le volontà e gli scopi dei munifici donatori sono chiaramente specificati nei rogiti prima citati e precisamente in quello 16 aprile 1888 per atti Nencioni di Firenze per cui il signor marchese Carlo Alfieri di Sostegno erigeva l'Istituto Cesare Alfieri allo scopo seguente: « istruire ed educare quei giovani che per la loro condizione hanno maggior debito e miglior agio di partecipare alla vita pubblica, coloro che vogliono rendersi atti ai pubblici impieghi e coloro che, senza mirare ad ottenere un diploma per esercitare una speciale professione, vogliono istruirsi nelle scienze sociali », e che successivamente per atti Bacchetti 15 giugno 1898, le eredi del donatore marchese Carlo Alfieri e cioè la marchesa Luisa Alfieri di Sostegno in Visconti Venosta e la signorina Adele Alfieri di Sostegno, donavano all'Istituto sovraccennato uno stabile con annesso terreno in Firenze, meglio in quel rogito specificati, che fra l'altro esse donatrici nel rogito cennato stabilivano la riversione a loro favore della casa e terreno donati, qualora: « per qualsivoglia ragione l'Istituto suddetto venisse a cessare ovvero non mantenesse il carattere, lo spirito e gli intendimenti con i quali fu come sopra fondato ». Tuttociò premesso e confermato dai predetti signori rappresentanti come avanti indicati, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il N. H. marchese Enrico Visconti Venosta in nome proprio e in nome e per conto degli eredi Alfieri, come dalle procure speciali di cui alle premesse, nulla ha da obbiettare alla proposta di aggregazione del Reale istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » alla Regia università degli studi di Firenze, come Facoltà di scienze politiche, semprechè siano garantite integralmente le volontà dei munifici donatori che è quanto dire assicurati in perpetuo gli elementi commemorativi dell'Istituto medesimo e a un tempo tutte le sue finalità, così come lo elessero i munifici donatori medesimi e cioè:

a) la nuova Facoltà assumerà il titolo « Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri »;

b) l'accesso a questa Facoltà, all'esterno o nella corte maggiore dell'Università, sarà separato da quello delle altre Facoltà e porterà sulla trabeazione dell'architettura la scrittura come sopra;

c) il patrimonio iniziale dell'Istituto donato dal marchese Carlo Alfieri di Sostegno, coll'atto di donazione 16 aprile 1888 per rogito Nencioni, ammontante a L. 200.000 di valore nominale rendita italiana 5 per cento, unitamente al ricavato della vendita dello stabile con annesso terreno donato dalle figlie del fu marchese Carlo Alfieri di Sostegno con rogito Bacchetti 15 giugno 1898, ammontante a L. 500.000, come da vendita 19 gennaio 1921 per atti Capo, sarà vincolato in perpetuo a favore della nuova Facoltà, onde le rendite siano destinate in perpetuo agli scopi esclusivamente voluti dal donatore munifico, i quali scopi precisamente sono: « istruire ed educare quei giovani che per la loro con-

dizione hanno maggiore debito e migliore agio di partecipare alla vita pubblica, coloro che vogliono rendersi atti ai pubblici impieghi e coloro che, senza mirare ad ottenere un diploma per esercitare una speciale professione, vogliono istruirsi nelle scienze politiche »;

d) per la trattazione degli affari concernenti la Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » il Consiglio di amministrazione della Regia università di Firenze sarà integrato con l'intervento di due rappresentanti degli eredi medesimi o da loro scelti fra estranei;

e) i due busti di Cesare e Carlo Alfieri colle loro iscrizioni originarie saranno collocati, a perpetuità, nell'aula magna della Facoltà « Cesare Alfieri » e nel vestibolo di accesso alla Facoltà medesima;

f) qualora la Facoltà « Cesare Alfieri » venisse a cessare, ovvero spontaneamente o necessariamente venisse a mutare il carattere, lo spirito e gli intendimenti in vista dei quali l'Istituto « Cesare Alfieri » fu fondato in origine, la somma di L. 500.000 ricavata dalla vendita dell'immobile, di cui a rogito Capo, il 19 gennaio 1921, si riverserà a favore degli eredi Alfieri, i quali potranno immediatamente reclamarla e farla propria.

2. Il rettore della Regia università degli studi di Firenze assume l'impegno di curare il funzionamento della costituenda Facoltà nei modi e nelle forme sopra indicate e in ordine alle disposizioni che, a tutti gli effetti — sia didattici che amministrativi — verranno stabilite a termine di legge.

3. Il rappresentante del Reale istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » si impegna di trasferire alla Regia università di Firenze, allorchè la trasformazione sarà disposta, il patrimonio, le attività e passività e tutto quanto sia comunque di pertinenza dell'Istituto, e il tutto secondo quanto risulta dal piano finanziario e dal prospetto della consistenza patrimoniale al 28 ottobre 1937-XV, esposti agli allegati n. 3 e 4.

4. Allo scopo di contribuire al funzionamento ed al mantenimento della nuova Facoltà gli Enti sottonotati che già contribuivano per il mantenimento ed il funzionamento del Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » si impegnano di continuare ad erogare i loro contributi a favore della Regia università, nella misura che segue:

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze, L. 25.000 (venticinquemila) annue;

L'Amministrazione provinciale di Firenze, L. 45.000 (quarantacinquemila) annue a tempo indeterminato e Lire 25.000 (venticinquemila) per un periodo di dieci anni a partire dal 1° ottobre 1938.

Il comune di Firenze, L. 45.000 (quarantacinquemila) annue a tempo indeterminato e L. 25.000 (venticinquemila) per un periodo di 10 anni a partire dal 1° ottobre 1938.

I due contributi decennali di L. 25.000 ciascuno dell'Amministrazione provinciale e del comune di Firenze, s'intenderanno confermati di dieci in dieci anni qualora non vengano denunciati almeno un anno prima della scadenza.

I contributi degli Enti verranno corrisposti in due rate annuali anticipate.

Resta inteso che i contributi degli Enti sopra indicati verranno versati alla Regia università a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. Fino alla suddetta data i contributi stessi dovranno pertanto venire versati all'Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri ».

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai signori costituitisi i quali, in seguito a mia domanda, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Il presente atto viene esteso in carta semplice ed essendo fatto nell'interesse dello Stato è esente da tassa di registro ecc.

p. *Il Ministero dell'educazione nazionale*
Il prefetto: RUGGERO PALMERI DI VILLALBA

p. *Il Consiglio provinciale delle corporazioni*
Il vice presidente: VINCENZO LAY

p. *L'Amministrazione provinciale di Firenze*
Il preside: DIEGO SANESI

p. *Il comune di Firenze*
Il podestà: PAOLO VENEROSI PESCIOLINI

In proprio
e in rappresentanza degli eredi della famiglia Alfieri
GIOVANNI VISCONTI VENOSTA

p. *La Regia università di Firenze*
Il rettore: ARRIGO SERPIERI

Il Regio commissario straordinario del Reale istituto di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri »
GIORGIO ABETTI

Testimoni: O. BACCARINI - M. ALBURNO

Il consigliere di Prefettura delegato ai contratti
ITALO DE ANGELIS

Registrato a Firenze (atti civili) l'8 luglio 1938-XVI, al n. 170, vol. 426, mod. 1, ricevuto gratis.

Il direttore: (firma illeggibile)

Per copia conforme:

Firenze, addì 8 luglio 1938-XVI.

Il consigliere delegato ai contratti
DE ANGELIS

Piano finanziario per l'istituzione di una Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » presso la Regia università degli studi di Firenze.

ENTRATE.

I. — REDDITI PATRIMONIALI.

Sul patrimonio Alfieri:

1. Interessi su Rendita italiana 3,50 per cento 1906 nominativa, capitale nominale L. 236.600 (donazione marchese Carlo Alfieri)	L.	8.281 —	
2. Interessi su Rendita italiana 5 per cento nominativa, capitale nominale L. 289.300 (donazione eredi Alfieri)	»	14.465 —	
3. Interessi su cartelle FF. II. 3 per cento nominative n. 1677 (donazione eredi Alfieri)	»	19.386,12	
Sul patrimonio di proprietà dell'Istituto:			
4. Interessi su cartelle Istituto credito fondiario n. 167	L.	3.114 —	
5. Interessi su buoni del Tesoro 4 per cento 1943, capitale nominale L. 100 mila	»	4.000 —	
6. Interessi su Rendita italiana 5 per cento al portatore, capitale nominale L. 1.311.800	»	65.550 —	
			L. 114.796,12

II. — Interessi su somme depositate.

1. Interessi sul conto corrente presso la Cassa di risparmio		L.	3.000 —

III. — Contributi.

a) *Ordinari perpetui:*

1. Comune di Firenze	L. 45.000		
2. Provincia di Firenze	» 45.000		
3. Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze	» 25.000	L. 115.000 —	

b) *Straordinari come da convenzioni decennali rinnovabili:*

4. Comune di Firenze	L. 25.000		
5. Provincia di Firenze	» 25.000	L. 50.000 —	
			L. 165.000 —

IV. — Provento tasse scolastiche (Corsi normali e di perfezionamento).

1. Tasse di immatricolazione	L. 30.000 —	
2. Tasse di iscrizione	» 180.000 —	
3. Sopratasse di esame	» 40.000 —	
4. Diritti di segreteria e rimborsi pergamene	» 2.000 —	
		L. 252 000 —
V. — Entrate diverse		» 500 —
Totale entrate		L. 535.296,12

SPESE.

I. — Oneri patrimoniali.

1. Imposte e tasse	L. 3.200 —	
2. Manutenzione immobili	» 5.000 —	
		L. 8.200 —

II. — Spese generali.

1. Spese di stampa	L. 5.000 —	
2. Spese di illuminazione e riscaldam.	» 10.000 —	
3. Spese di cancelleria	» 7.000 —	
4. Spese diverse	» 5.750 —	
		» 27.750 —

III. — Spese di ufficio.

1. Mobili e arredi	L. 6.000 —	
2. Spese postali	» 6.000 —	
		» 12.000 —

IV. — Spese di personale.

1. Professori di ruolo n. 5 (alla media di L. 34.450)	L. 172.500 —	
Professori incaricati n. 14 (alla media di L. 5000)	» 70.000 —	
2. Personale di amministrazione secondo il trattamento annuo corrisposto dall'Istituto:		
Un segretario di ruolo	» 20.884,06	
3. Personale d'ordine:		
Un applicato di ruolo	» 8.780,10	
Due dattilografe (straordinarie)	» 9.548,10	
4. Personale subalterno:		
Due custodi di ruolo	» 16.615,88	
Un fattorino di ruolo	» 7.052,05	
5. Trattamento di quiescenza e marche assicurative (quota a carico della Facoltà)	» 5.079,60	
		» 310.459,79

V. — Dotazioni agli istituti scientifici.

1. Biblioteca	L. 15.000 —	
2. Gabinetto di sociologia	» 6.000 —	
		L. 21.000 —

VI. — Spese per il funzionamento delle scuole di perfezionamento.

1. Scuola di perfezionamento in studi sindacali e corporativi	L. 25.000 —	
2. Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali	» 25.000 —	
		L. 50.000 —
VII. — Cassa scolastica		» 21.200 —
VIII. — Contributo Opera universitaria		» 10.000 —
IX. — Sopratasse di esame		» 40.000 —
X. — Fondo di riserva		» 34.686,33
Totale spese		L. 535.296,12

Patrimonio dell'Istituto « C. Alfieri » al 28 ottobre 1937.

Patrimonio proveniente dalla famiglia Alfieri.

1. Rendita 3,50 per cento 1906, capitale nominale L. 236.600 al prezzo del giorno di 73,20 corrispondente alle L. 200.000, *donate in vita dal marchese Carlo Alfieri di Sostegno come da istrumento* 16 *aprile* 1888 *rogito Nencioni*	L. 173.191,20	
2. Rendita italiana 5 per cento nominativa, capitale nominale L. 289.300 al prezzo del giorno di 93,50 proveniente dalla vendita dello stabile in via Cavour n. 64, *donato dagli eredi di Carlo Alfieri di Sostegno come da istrumento* 15 *giugno* 1898 *rogito Bacchetti*	» 270.495,50	
3. Cartelle ferroviarie italiane 3 per cento nominative n. 1677 al prezzo del giorno di 296 provenienti come sopra	» 496.392 —	
		L. 940.078,70

Patrimonio dell'Istituto.

Titoli vari.

1. Cartelle Istituto italiano di credito fondiario 4 per cento n. 167 al prezzo del giorno di 414	L. 69.138 —	
2. Buoni del tesoro 4 per cento 1943 al portatore capitale nominale L. 100.000 al prezzo del giorno di L. 92,30	» 92.300 —	
3. Rendita italiana 5 per cento al portatore capitale nominale L. 1.311.000 al prezzo del giorno di L. 93,50	» 1.225.785 —	
		» 1.387.223 —

NB. — Tutti i suddetti titoli sono depositati alla Cassa di risparmio di Firenze nel « Deposito a custodia » amministrato con polizza n. 1229.

Cassa, depositi e materiale:

1. Conto corrente n. 1 presso la Cassa di risparmio	L. 285.848,15	
2. Libretto di conto corrente allegato alla polizza di depositi titoli n. 1229	» 62,15	
3. Conto vincolato capitale allegato alla Polizza di deposito titoli 1229	» 3.066,15	
4. Società Telefoni, deposito cauzionale	» 100,15	
5. Mobili per locali di via Laura come da inventario senza valore	» 1 —	
6. Volumi e collezioni presso la biblioteca come da inventario senza valore	» 1 —	
		» 289.078,45

Totale patrimonio al 26 ottobre 1937-XV	L. 2.616.380,15

Il Regio commissario: prof. Giorgio Abetti

Si omettono gli altri allegati.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1938-XVII.
Autorizzazione alla Società « Stagionatura Anonima » di Milano a gestire una succursale per il deposito di materie tessili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione per l'apertura di succursali di Magazzini generali;
Vista la domanda in data 14 settembre 1938-XVI della « Stagionatura Anonima » con sede in Milano, via Moscova, 33, la quale chiede l'autorizzazione a gestire una propria succursale in Milano, via Melchiorre Gioia, 21-23;
Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, con delibera n. 531 del 4 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

La Società « Stagionatura Anonima » di Milano è autorizzata a gestire una succursale in Milano, via Melchiorre Gioia, 21-23, per il deposito di sete, bozzoli, lane, e cascami, cotoni, tessuti ed altre materie tessili. Ai depositi di merce in detta succursale saranno applicati il regolamento e le tariffe approvati con decreto Ministeriale 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(4890)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1938-XVII.
Restrizioni ai termini di caccia in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1938-XVI, contenente norme per l'esercizio della caccia nell'annata venatoria 1938-39;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza e sentito il Comitato di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836;

Decreta:

In provincia di Piacenza la caccia e l'uccellagione si chiude il 15 dicembre c. a. anzichè il 6 gennaio p. v., salvo che nella zona 5ª.

Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4891)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 9 dicembre 1938-XVII è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, con il quale sono state approvate le varianti al piano regolatore della città di Modena e sono state estese alle varianti stesse, in quanto applicabili, le disposizioni del piano originario di cui alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034.

(4905)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 7 dicembre 1938-XVII all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808, che abroga la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1020, concernente agevolezze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali.

(4906)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 7 dicembre 1938-XVII all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

(4907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*)

Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Janua »

La Società anonima di assicurazione « Janua » con sede in Genova, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun sinistro da liquidare e che è stato estinto ogni impegno derivante dalle operazioni assicurative.
Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero - Divisione delle assicurazioni - non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al dott. Amedeo Bianchi, residente in Genova, via Ponte Reale, 2, nella sua qualità di legale rappresentante del rag. Franco Cogliolo, liquidatore della Società predetta.

(4643)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-cecoslovacco concernente gli scambi commerciali.

Addì 5 dicembre 1938 ha avuto luogo in Praga lo scambio delle ratifiche dell'Accordo stipulato in Roma il 31 marzo 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia per regolare gli scambi commerciali.
Tale Accordo è stato approvato col R. decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2493.

(4892)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Media dei cambi e dei titoli

del 12 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,83
Francia (Franco)	50 —
Svizzera (Franco)	429,75
Argentina (Peso carta)	4,31
Belgio (Belga)	3,198
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,11
Danimarca (Corona)	3,9655
Germania (Reichsmark)	7,6245
Norvegia (Corona)	4,463
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	358,90
Portogallo (Scudo)	0,8062
Svezia (Corona)	4,574
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,27
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	51,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,675
Id. Id. 5 % (1936)	94,85
Rendita 5 % (1935)	94,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,375

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un consigliere di Amministrazione delle poste e dei telegrafi

Con R. decreto 17 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 1° dicembre 1938-XVII, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni il gr. uff. ing. dott. Arnaldo Botto è stato chiamato, con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII, a far parte del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, in sostituzione del gr. uff. avv. Felice Tonetti.

(4908)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il dott. Soldati Luigi, vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Salorno, ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto prefettizio 21 luglio 1938, n. 25855 III, il primo candidato che abbia indicato il suddetto posto in ordine di preferenza è il dott. Slucca Vittorio, il quale interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Slucca Vittorio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Salorno, ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e di quello del Comune suindicato.

Trento, addì 2 dicembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: PUSATERI

(4862)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il dott. Soldati Luigi, vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Aldeno, ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto prefettizio 21 luglio 1938, n. 25855 III, il primo candidato che abbia indicato il suddetto posto in ordine di preferenza è il dott. Lorenzi Cornelio, il quale, interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Lorenzi Cornelio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Aldeno ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e di quello del Comune suindicato.

Trento, addì 2 dicembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: PUSATERI

(4863)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduto il proprio decreto n. 23195 del 16 novembre u. s. con cui fu attribuito all'ostetrica Giannone Elena in Sellitto la condotta di Badia Polesine, 3° reparto;

Considerato che l'ostetrica su menzionata ha rinunciato al posto assegnatole;

Tenuto conto delle preferenze per i posti messi a concorso, specificati nelle domande a suo tempo prodotte dalle candidate;

Veduti gli articoli 23, 26 e 35 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Zanellato Maria è dichiarata vincitrice del concorso bandito il 31 dicembre 1936 con l'attribuzione della condotta di Badia Polesine, 3° reparto.

Il podestà di Badia Polesine è incaricato della esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Rovigo, addì 3 dicembre 1938-XVII

Il Prefetto.

(4866)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.